

Documento anonimizzato ai fini di pubblicazione: i dati identificativi della beneficiaria e dei terzi sono stati sostituiti con [omissis] o con le iniziali.

TRIBUNALE DI TRIESTE
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

Proc. N. [omissis] R.V.G.

Beneficiaria: Sig.ra B.M., nata a [omissis] il [omissis]

**ISTANZA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER LA RIMESSIONE DEGLI
ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE**

All'Ill.mo Giudice Tutelare

Il sottoscritto Avv. Matteo Morgia, in qualità di Amministratore di Sostegno provvisorio della Sig.ra B.M., nominato con decreto di V.S. Ill.ma in data 26 novembre 2025 nel procedimento in epigrafe, osserva e deduce quanto segue.

IN FATTO

1. In data 26 novembre 2025, codesto Ufficio, su ricorso del Comune di [omissis], ha disposto l'apertura di un'amministrazione di sostegno provvisoria e urgente in favore della Sig.ra B.M., nominando il sottoscritto quale amministratore.
2. Il decreto, motivato dalla necessità di proteggere la beneficiaria a seguito della procedura espropriativa del suo immobile (Doc. 1) e della conseguente necessità di gestire il ricavato della vendita (Doc. 2), ha conferito all'AdS "poteri di rappresentanza esclusiva", comportando una limitazione totale della capacità di agire della Sig.ra B.M., definita nel decreto stesso analoga a quella dell'interdizione.
3. La situazione di grave conflittualità della beneficiaria con l'ambiente esterno, emersa anche durante le operazioni di liberazione forzata dell'immobile, e la sua manifesta opposizione a qualsiasi forma di supporto, come ampiamente documentato dalla corrispondenza intercorsa (Doc. 3), rendono evidente la sua incapacità di gestire autonomamente i propri interessi e di interloquire proficuamente con le istituzioni e i professionisti coinvolti.
4. Nonostante la Sig.ra B.M. insista nel voler essere assistita da un proprio legale di fiducia, i suoi tentativi in tal senso sono risultati vani, stante la sua incapacità di instaurare un rapporto professionale costruttivo. Nessun difensore, ad oggi, ha accettato di assumerne il patrocinio.
5. A fronte di un decreto provvisorio così fortemente ablativo della capacità, permane un dubbio sulla effettiva sussistenza del presupposto di cui all'art. 404 c.c. [LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6], ovvero una "infermità" o "menomazione" tale da giustificare una misura così incisiva. Lo stesso Centro di Salute Mentale, non ha formulato una diagnosi chiara, descrivendo la condizione della beneficiaria in termini di profili comportamentali e caratteriali. Si palesa, pertanto, la necessità di

un accertamento tecnico d'ufficio (C.T.U.) medico-legale per valutare l'effettivo stato psico-fisico della Sig.ra B.M..

6. Si determina, in tal modo, una situazione di stallo procedurale: da un lato, la natura delle misure imposte esige, per principi costituzionali e convenzionali, la garanzia di una difesa tecnica; dall'altro, l'impossibilità della beneficiaria di provvedervi autonomamente e l'assenza di un meccanismo di nomina d'ufficio lasciano la stessa priva di tutela effettiva proprio nel procedimento destinato a proteggerla, ma che di fatto ne comprime massimamente i diritti fondamentali.

IN DIRITTO

La situazione di fatto sopra descritta impone a questo Ufficio, nell'espletamento del proprio mandato con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della beneficiaria [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262], di sollecitare una riflessione sulla compatibilità costituzionale della normativa vigente, con particolare riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

1. SULLA NECESSITÀ DELLA DIFESA TECNICA NEI PROCEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO "ABLATIVI" E SUL CONSEGUENTE VUOTO NORMATIVO

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, sebbene la difesa tecnica non sia di regola obbligatoria nel procedimento di amministrazione di sostegno, essa diviene imprescindibile allorché il provvedimento richiesto o da emettere incida sui diritti inviolabili della persona, applicando effetti, limitazioni o decadenze previsti per l'interdetto (Cass. Sez. Un., 17 novembre 2006, n. 25366). Una lettura costituzionalmente orientata esige che il destinatario di una misura ablativa di diritti disponga delle medesime garanzie che assistono le procedure di interdizione, tra cui spicca il diritto di difesa e del contraddittorio, che può trovare completa attuazione solo tramite l'assistenza tecnica.

Nel caso di specie, il decreto provvisorio ha, di fatto, azzerato la capacità di agire della Sig.ra B.M.. La prosecuzione del procedimento verso un decreto definitivo, o anche la semplice gestione della fase attuale, non può prescindere da una difesa che dia voce alle istanze della beneficiaria, ne tuteli le ragioni e garantisca il pieno contraddittorio, soprattutto in vista di un accertamento tecnico (CTU) sulla sua persona. L'impossibilità della Sig.ra B.M. di nominare un difensore fa emergere un grave vuoto normativo: il sistema, pur riconoscendo la necessità della difesa, non prevede alcun meccanismo sostitutivo, quale la nomina di un difensore d'ufficio, per assicurare l'effettività di tale garanzia.

2. SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE

La lacuna normativa descritta si traduce in una palese violazione del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, il quale deve essere inteso non come mera facoltà formale, ma come diritto concreto ed effettivo ad essere difesi [Cass. Civ., Sez. 6, N. 11858 del 18-06-2020]. Lasciare che un procedimento, idoneo a comprimere in via definitiva diritti fondamentali come la

capacità di agire e l'autodeterminazione, prosegua senza l'assistenza tecnica del soggetto più vulnerabile, significa ridurre il diritto di difesa a un simulacro.

La gravità delle misure che possono essere adottate in sede di amministrazione di sostegno e la conseguente necessità di "garanzie effettive" sono state sottolineate anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza 6 luglio 2023, causa Calvi e C.G. c. Italia), che ha censurato l'ordinamento italiano per aver applicato misure invasive eludendo le più stringenti garanzie procedurali.

La violazione dell'art. 24 Cost. si accompagna a quella dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento. Un primo **tertium comparationis** è offerto dalla giurisprudenza costituzionale in materia di procedimenti che toccano diritti personalissimi e inviolabili, ove si è affermato che la garanzia della difesa d'ufficio non può essere meno intensa di quella prevista nel processo penale (Corte Cost., sent. n. 58/2025).

Un argomento dirimente si trae, inoltre, dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 167 del 2 agosto 2023[Corte Cost., sentenza n. 167 del 2 agosto 2023]. Con tale pronuncia, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui non prevedeva l'anticipazione da parte dell'Erario delle spettanze dell'ausiliario del magistrato (CTU) nei procedimenti di amministrazione di sostegno promossi dal Pubblico Ministero. Se la Corte ha ritenuto costituzionalmente necessario, per la correttezza del processo, garantire la copertura dei costi di un consulente tecnico, **a maggior ragione** deve ritenersi indispensabile garantire la presenza di un consulente giuridico, il difensore, quando sono in gioco i diritti fondamentali del beneficiario e la stessa legittimità della compressione della sua capacità.

3. SULLA RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE

La questione di legittimità costituzionale appare, alla luce di quanto esposto, rilevante ai fini della decisione del presente procedimento. La prosecuzione del giudizio in assenza di una difesa tecnica per la beneficiaria, a fronte della natura ablativa del decreto provvisorio e della necessità di procedere a CTU, vizierebbe insanabilmente il procedimento per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, esponendo ogni provvedimento finale a censure di nullità. Lo stesso amministratore di sostegno non può proseguire nel suo incarico senza che sia assicurata alla beneficiaria la più elementare delle garanzie processuali.

La questione è, altresì, non manifestamente infondata per contrasto con:

- l'art. 24 Cost., poiché l'assenza di un meccanismo di nomina d'ufficio del difensore rende il diritto di difesa, riconosciuto come necessario dalla stessa giurisprudenza di legittimità, meramente formale e non effettivo;
- l'art. 3 Cost., per l'irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni (processo penale, procedimenti di adozione) in cui, a fronte di diritti di analogo rango costituzionale, è prevista la difesa d'ufficio a carico dell'Erario per i non abbienti o gli inerti.

Pur auspicando un intervento organico del Legislatore, l'unica via per sanare l'attuale *vulnus* costituzionale è rappresentata dal sindacato di legittimità della Corte Costituzionale.

Tutto ciò premesso, l'Amministratore di Sostegno, Avv. Matteo Morgia,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice Tutelare adito, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, voglia sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla seguente questione di legittimità costituzionale:

"Dica la Corte Costituzionale se gli artt. 407 c.c., 720-bis c.p.c. e gli artt. 74 e 75 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in combinato disposto, siano costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la nomina di un difensore d'ufficio al beneficiario, ovvero l'anticipazione da parte dell'Erario degli onorari e delle spese spettanti al difensore, nei procedimenti di amministrazione di sostegno in cui si faccia richiesta o sia stata già disposta, anche in via provvisoria, l'applicazione di misure incidenti sui diritti inviolabili della persona e tali da limitarne totalmente la capacità di agire (ai sensi dell'art. 411, u.c., c.c.), e il beneficiario, pur manifestando la volontà di essere difeso, non sia in grado di provvedere alla nomina di un difensore di fiducia."

Si allega la seguente documentazione: Doc. 1: Ordinanza di liberazione R.G.E. n. [omissis]; Doc. 2: Tabella di calcolo del ricavato della vendita; Doc. 3: Corrispondenza mail con la beneficiaria dal 21.11.2025 al 21.01.2026.

Con osservanza.

Trieste, 22 gennaio 2026

L'Amministratore di Sostegno

Avv. Matteo Morgia